

CORTE FEDERALE D'APPELLO

Avv. Alessandra Bruni

Presidente

Avv. Lorenzo Aureli

Componente

Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente Relatore

SENTENZA

Sul reclamo proposto dal sig. Gianlorenzo Teti (Tessera FISE n.70169/G)avverso la decisione del Tribunale Federale R. G. Trib. Fed. n. 20/2021(Proc. P.A. 47/2021), depositata e pubblicata sul sito federale il 10 gennaio 2022, con cui veniva assolto il sig. Gianlorenzo Teti (Tessera FISE n. 70169/G) “perché i fatti ascritti non costituiscono illecito disciplinare”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Nella precitata decisione il Tribunale Federale valutava che:

“- dalla visione dei video allegati alla segnalazione non è dato evincere i maltrattamenti denunciati. Rileva, piuttosto, lo stato nevritico della cavalla, come emerge anche da una voce di sottofondo che afferma “oh è indemoniato proprio il cavallo oggi”. Stato nevritico che giustifica la monta in avanti, al galoppo, per alcuni minuti, che questo Collegio non ritiene censurabile;

- né quello che dovrebbe essere il video del giorno dopo (circostanza di cui non vi è evidenza) mostra paura della cavalla a farsi avvicinare in box e nella conduzione a mano, contrariamente a quanto affermato dal segnalante;

- risulta inconferente ai fini del decidere il referto medico-veterinario, atteso che il lasso di tempo intercorso (7 giorni) spezza il nesso di causalità tra le condizioni della cavalla al momento della visita e il presunto evento traumatico;

- gli elementi probatori allegati dalla Procura Federale si esauriscono, pertanto, in una segnalazione di circostanze acquisite de relato, che trovano unico riscontro in testimonianze non sufficientemente concordanti tra loro da apparire coerenti con lo standard probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia che, come noto, richiede che “nell’accertare una violazione disciplinare, l’organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma che sia comunque inferiore all’esclusione di ogni ragionevole

dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)” (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017);

- la Difesa del signor Teti, di contro, ha contestato l'impianto accusatorio proponendo una ricostruzione dei fatti che appare più rispondente alla documentazione video prodotta dalla Procura Federale, e supportata da dichiarazioni testimoniali coerenti e concordanti.

- Risulta accertato, in quanto non contestato, che il signor Teti si è posto innanzi alla cavalla in fuga, l'ha stratonata per fermarla e ne ha spostato la groppa con la gamba per evitare che calpestasse l'allieva. E che montando a cavallo l'ha condotta in una sessione di allenamento, in cui ad alcuni giri di campo al galoppo sostenuto si sono alternati piccoli salti, alt e passi indietro, di circa 15 minuti.

... Alla stregua di quanto emerso agli atti del procedimento, uno strattone per fermare la cavalla fuori controllo non si ritiene che possa integrare il paventato abuso. Né, parimenti, la sessione di lavoro al galoppo in avanti, come documentata dai video prodotti in causa, evidenzia alcun maltrattamento da parte del Deferito, o sono ravvisabili le denunciate percosse.“”

2. Con reclamo ex art. 55.1 del Regolamento di Giustizia Fise, del 21 gennaio 2022, la Procura Federale impugnava la precitata pronuncia chiedendo di “accertare la responsabilità disciplinare del sig. Gianlorenzo Teti e, per l'effetto, riformare la Decisione del Tribunale federale resa nel procedimento 20/21, P.A. 47/21, pubblicata sul sito federale in data 10 gennaio 2022, dichiarando il proprio potere giustiziale e, conseguentemente, applicando la sanzione disciplinare di 6 mesi di sospensione ex art. 6.1, commi IV, VI e XI del RdG FISE oltre l'ammenda pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) ex art. 6.1 RdG FISE, come richiesta in primo grado, ovvero della diversa sanzione ritenuta di giustizia;“”.

Più precisamente la Procura Federale rilevava un'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale Federale, contestandone il metro di giudizio applicato nella valutazione delle testimonianze rese dalle signore Orlandi, Padovani e Scapigliati che a parere della Procura sono concordanti e rilevanti ai fini della prova della condotta contestata al signor Teti.

La Procura Federale sosteneva inoltre che “”a prescindere dagli ulteriori maltrattamenti usati dal sig. Teti sull'equide – lanciare al galoppo un equide di età avanzata (21 anni), ad una andatura che inoppugnabilmente eccessiva, per un cospicuo lasso di tempo (15 minuti) costituisce un maltrattamento. E ciò anche dispetto delle (presunte) competenze tecniche (sic!) del Tribunale federale secondo cui lo stato nevrile della cavalla “avrebbe giustificato la monta in avanti al

galoppo”. “Monta in avanti” – giova ribadirlo – che, stando agli atti, si è concretizzata in una andatura di galoppo ad elevati metri per minuto, per un arco temporale di 15 minuti su una cavalla di 22 anni!”

Infine, formulava richiesta di interrogatorio formale del signor Fischietti e consulenza tecnica d’ufficio.

3. Il Presidente della Corte d’Appello Federale, ex art. 55 R.G, con provvedimento del 25 gennaio 2022, fissava per la trattazione del gravame l’udienza del 16 febbraio 2022.

4. Con memoria del 10 febbraio 2022 si costituiva il signor Teti sostenendo che le prove acquisite della Procura Federale, già valutate insufficienti dalla Corte d’Appello FISE in sede cautelare (con decisione mai opposta), sono state correttamente vagliate dal Tribunale Federale in sede di merito. Ciò perché le dichiarazioni di due testimoni dell’accusa, e cioè delle signore Alice Padovani e Francesca Scapigliati non sono concordanti nella descrizione dei fatti imputati al signor Teti.

Il signor Teti contestava, inoltre, le nuove richieste istruttorie formulate nel reclamo, perché inammissibili, tardive e generiche, e in ogni caso irrilevante ai fini del decidere.

Infine, il signor Teti contestava la richiesta di condanna formulata dalla Procura Federale perché immotivatamente ed illegittimamente maggiorata rispetto alle conclusioni rassegnate in I grado.

Concludeva quindi chiedendo:

“”in via pregiudiziale di rito e preliminare di merito, accertare e dichiarare il reclamo in appello presentato dalla Procura Federale inammissibile ex art. 55, co. 8, RG, per le ragioni tutte di fatto e di diritto sopra evidenziate e che sono da intendersi qui riportate e, per l’effetto, confermare la decisione del Tribunale Federale del 10.01.2022 nei confronti del signor Teti.

Nel merito, nella denegata ed insperata ipotesi la Corte intenda valutare il merito, voler rigettare il reclamo della Procura Federale introduttivo del presente giudizio, poiché infondato in fatto e diritto, per le motivazioni sopra esposte e qui da intendersi richiamate ed in ragione del pacifico accertamento dell’impianto difensivo del Deferito, non impugnato e costituente prova dell’insussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare a carico del signor Teti.

Voglia, in ogni caso, la Corte d’Appello rigettare i mezzi di prova richiesti dalla Procura federale per le ragioni espresse in trattazione alla memoria.

In subordine, in caso di accoglimento dei mezzi istruttori proposti dalla Procura federale voler eventualmente concedere prova contraria alla difesa del Deferito sulle circostanze che verranno ammesse, con riserva di indicazione e precisazione nel corso del giudizio e non appena sarà

chiarito il tenore della richiesta istruttoria e rigettare anche all'esito il reclamo per le pacifiche circostanze non contestate. “”

5. il 25 gennaio 2022 la Corte ai sensi dell'art 55 n .6 RG, la Corte nominava come perito il Direttore tecnico della FISE Francesco Girardi al fine di valutare *“sulla base della sua professionalità , esaminati i documenti di causa, assunte, se del caso, informazioni presso terzi e effettuate le eventuali indagini specialistiche, avvalendosi se lo riterrà opportuno, di ulteriori esperti e periti, verifichi se la condotta professionale posta in essere dal sig. Teti, in qualità di istruttore, possa essere considerata come crudele o effettuata senza necessità per il cavallo Rouge Femme, ovvero se il sig. Teti abbia posto in essere sevizie, comportamenti o lavori non corretti e/o insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'equide precitato e per l'età, per rimettere agli ordini Rouge Femme. “”*

6. All'udienza del 16 febbraio 2022 erano presenti il Presidente della Corte Federale d'Appello Avv. Alessandra Bruni, i componenti del Collegio Avv. Lorenzo Aureli e l'Avv. Giuseppe Vincenzo Marino, collegato tramite la piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla FISE, assistiti in presenza dalla Segreteria degli Organi di Giustizia.

Erano altresì presenti alla medesima udienza collegati tramite piattaforma Microsoft Teams l'avv. Flaminia Longobardi, il sig. Teti, il Vice Procuratore Federale Avv. Gian Paolo Guarnieri e la Segretaria della Procura Federale Dott.ssa Rita Mirabile.

Era presente anche il Consulente signor Francesco Girardi, che prestava il giuramento di rito.

7. In data 23 febbraio veniva depositata la perizia ,ed il 2 marzo 2022 il signor Teti depositava note autorizzate.

8. All'udienza dell'8 marzo 2022 alla presenza fil Presidente della Corte Federale d'Appello Avv. Alessandra Bruni, i componenti del Collegio Avv. Lorenzo Aureli e l'Avv. Giuseppe Vincenzo Marino collegato tramite la piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dalla FISE, assistiti in presenza dalla Segreteria degli Organi di Giustizia.

Su invito del Presidente della Corte le parti discutevano riportandosi ai propri scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso della Procura Federale deve essere parzialmente accolto, sulla base delle seguenti considerazioni.

Il concetto di maltrattamento è regolato dall'art. 377 del Regolamento Generale della FISE, ai sensi del quale:

“1. Nessuno può mai maltrattare e/o abusare di un cavallo o un equide in generale. Per evitare comportamenti cui consegua abuso o maltrattamento è necessario adottare ogni idonea attenzione nel corso delle attività di addestramento, allenamento, partecipazione a gare o manifestazioni, trasporto, scuderizzazione, e comunque in qualsiasi altra situazione.

2. I termini maltrattamento o abuso indicano qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio a un cavallo.

Si esemplificano seguenti comportamenti:

- *frustare o percuotere un cavallo in modo violento e/o eccessivo e/o ripetuto;*
- *uso violento e ripetuto delle redini producendo strattoni che agiscano con violenza sulla bocca, sul naso o sulla fronte del cavallo, agendo sull'imboccatura o altra attrezzatura;*
- *malmenare in qualsiasi maniera un cavallo;*“

Più genericamente nel concetto di maltrattamento o abuso rientrano quelle condotte crudeli o effettuate senza necessità per il cavallo, ovvero, comportamenti o lavori non corretti e/o insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'equide precitato e per l'età dello stesso. Salvo ricorrano deroghe previste dalla normativa di settore, si pensi all'esclusione prevista per l'attività circense (C., Sez. III, 6.3.2012, n. 11606) o le procedure in tema di protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (D.Lgs. 1.9.1998, n. 333 di attuazione della dir. 22.12.1993, n. 93/119/CEE.)

La *ratio* sanzionatoria in presenza di un maltrattamento è quella di proteggere i cavalli considerandoli come esseri senzienti, come autonomi esseri viventi secondo quanto previsto a livello internazionale: le dichiarazioni di principio contenute nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale (proclamata per opera dell'Unesco il 27.1.1978), così come le leggi attuative di diverse direttive comunitarie, testimoniano una maggiore attenzione verso gli esseri viventi diversi dall'uomo.

La Costituzione Europea ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti imponendo agli stati membri di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli stessi e, da quest'anno, anche nella Costituzione Italiana è stato introdotto il riferimento agli animali.

Ai fini della qualificazione della condotta come maltrattamento la stessa deve essere commessa con crudeltà o senza necessità. Si intende atto è crudele quello collegato ad un motivo abietto o futile. Quando si infliggono gravi sofferenze fisiche al cavallo senza giustificato motivo.

Secondo il concetto di necessità sono punite tutte quelle condotte che cagionano all'animale sofferenze prive di qualsivoglia giustificazione. Ad esempio l'ipotesi in cui la finalità dell'agente fosse meramente educativa.

In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che nella nozione di necessità che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento vi rientra ogni situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile (C., Sez. V, 4.2.2020, n. 8449; C., Sez. III, 26.4 - 30.10.2018, n. 49672; C., Sez. III, 9.4.2013, n. 39053; C., Sez. III, 24.10.2007; C., Sez. III, 12.11.2002).

Con riferimento alle caratteristiche etologiche del cavallo, si prevede il realizzarsi dell'illecito tramite la sottoposizione, a lavori, a comportamenti ed a fatiche insopportabili.

Più precisamente:

1) con riferimento alla sottoposizione a fatiche, vi è maltrattamento quando al cavallo viene richiesto uno sforzo fisico di qualunque natura non proporzionato alle attitudini, alla forza ed alla capacità di recupero dell'esemplare, e dunque, tali da non poter essere sopportate senza sofferenze e pericolo per la salute del cavallo;

2) i comportamenti insopportabili ricorrono quando l'equide viene sottoposto ad un'azione od omissione tale da non poter essere tollerata dalle caratteristiche etologiche del medesimo.

I comportamenti insopportabili imposti al cavallo, idonei ad integrare il maltrattamento, sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie equina così come ricostruito dalle scienze naturali.

3) i lavori insopportabili, riguardano quelle richieste in cui l'equide viene utilizzato per lo svolgimento di attività lavorative, non necessariamente faticose, ma che comunque non possono essere sopportate dal cavallo in virtù delle caratteristiche comportamentali dell'animale stesso.

In tal senso è necessario chiarire che l'utilità del cavallo all'uomo non può costituire giustificazione tale da sacrificare l'animale sino a fargli eseguire attività insopportabile per la sua natura.

10. La fattispecie per cui è processo, è caratterizzata dalla contraddittorietà della prova, più precisamente le prove testimoniali prodotte dell'accusa e della difesa, assunte nel giudizio di primo grado, sostengono tesi diametralmente opposte sui punti della vicenda di maggiore interesse al fine di valutare la correttezza o meno dell'operato del signor Teti.

Ancor prima di entrare nel merito su quale delle due versioni possa essere considerata la più attendibile, la Corte ha reputato necessario richiedere un parere tecnico su tutte le ipotetiche condotte riscontrabili dalle dichiarazioni testimoniali.

Dalla valutazione del Consulente incaricato si evince che

A) *“la velocità raggiunta dal cavaliere Sig. G. Teti con la cavalla Rouge Femme, nei giri al galoppo lungo il perimetro del campo ostacoli, sia di circa 400 metri al minuto; tale velocità è da considerarsi sostenuta ma non eccessiva e dannosa per l'equide.”;*

B) *“Non si intravedono girate strette e/o stop bruschi da compromettere l'integrità degli arti dell'equide, anche la durata del galoppo non è da considerarsi eccessiva.”;*

C) lo spostamento della gamba verso l'equide per ottenere la cessione della groppa e il tirone in bocca, ricavabili dalle dichiarazioni del signor Teti *“non sembrano delineare un maltrattamento verso l'equide ma sicuramente un'azione reprimenda forte.”;*

D) Le pacche sull'incollatura, ricavabili sempre dalle dichiarazioni del signor Teti, *“se non date con violenza risultano un incitamento ad avanzare in sostituzione del frustino.”;*

E) I calci nella pancia dell'equide sono da considerarsi *“violenza inutile e molto grave”;*

F) con riferimento all'età avanzata del cavallo che ha dovuto affrontare due riprese di lavoro, *“se l'equide risultasse idoneo all'attività sportiva non mi risulta che nessun regolamento vieti l'utilizzo dello stesso all'età di 23 anni. ”*

Il Consulente conclude sostenendo che il signor Teti *“non ha posto in essere sevizie o comportamenti o lavori non corretti e dannosi nei confronti dell'equide.”.*

11. Ciò premesso, per valutare quale tra le dichiarazioni testimoniali possa essere considerata la più attendibile, occorre far riferimento allo standard probatorio richiesto dal Collegio di Garanzia che, come noto, richiede che *“nell'accertare una violazione disciplinare, l'organo giudicante deve formarsi un “confortevole convincimento”. Per giungere a questo risultato il grado di prova richiesto si deve individuare in un criterio che superi la semplice valutazione delle probabilità, ma*

che sia comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (tra le molte, si considerino Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisioni nn. 6/2016 e 34/2016)" (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 93/2017).

L'iter logico che Questa Corte intende seguire, si sviluppa valutando in primis le dichiarazioni del signor Teti rilasciate alla Procura Federale in merito al procedimento p.a. 47/2021: "... *quanto dichiarato dai soggetti auditi dall'Ufficio del Procuratore federale rispetto ai calci che avrei inferto alla cavalla è falso. Quando ho fermato la cavalla, la ragazza si è fatta scivolare giù dalla sella finendo per terra anche perché si sentiva poco bene. Per spostare la groppa della cavalla ed evitare che calpestasse l'allieva, ho allungato la gamba in direzione della pancia/grassella...*"

Successivamente, all'udienza del 15 ottobre 2021, lo stesso precisava: "... *mi sono fisicamente messo davanti alla cavalla e l'ho bloccata. Ho aiutato la ragazza a scendere. La cavalla era agitata e le ho dato un "tirone". Ho provato a salire sulla cavalla per cercare di calmare la cavalla. Volevo che la cavalla si sfogasse ... si metteva in difesa e poiché non avevo né speroni né frustino ogni tanto le davo uno schiaffo per la mia sicurezza e per mantenerla in traiettoria. Dopodiché sono sceso dal cavallo e ho chiesto a Barbara di risalire. Ma Barbara si è rifiutata di salire. La cavalla era agitata e allora sono risalito sulla cavalla perché finisse di sfogarsi...*"

Premesso ciò, nell'analizzare la rilevanza delle dichiarazioni ai fini del decidere, si deve preliminarmente valutare il mezzo attraverso cui le deposizioni delle testimoni signore Senape e Fava sono state acquisite al presente procedimento.

Materialmente, tali asserzioni sono state prodotte tramite due file e in ognuno di essi vengono rappresentate due distinte immagini fotografiche di fogli manoscritti e sottoscritti solo sull'ultima pagina, inoltre non è dato comprendere davanti a chi siano state rese e in quale circostanza o se le stesse dichiaranti siano state avvertite dell'uso processuale che se ne sarebbe fatto e dell'importanza delle affermazioni rese.

La semplicità delle forme di acquisizione dei mezzi probatori che contraddistingue il processo sportivo, non può comunque prescindere da un attento vaglio sull'autenticità del mezzo di prova; anche il Collegio di garanzia, con la decisione n. 89/19 parla di necessità di rigore.

Nel caso de quo si tratterebbe di valutare fatti rilevanti prendendo a riferimento dei semplici fogli di carta non firmati che solo plausibilmente potrebbero essere riferiti ai sottoscrittori. Conseguentemente questa Corte non ritiene utilizzabile il contenuto delle immagini rappresentanti i fogli ove non è presente la sottoscrizione del presunto dichiarante.

In virtù di ciò la dichiarazione della signora Fava del 21 settembre 2021 diventa irrilevante, mentre le affermazioni del 14 ottobre 2021 della signora Senape - cioè di colei che cavalcava Rouge Femme -si reputano inattendibili perché afferma che “...Gianlorenzo montò su Red Ruge senza dare calci o pugni ..” contrastando il dato, oltre che con le altre deposizioni riferibili altri testimoni, anche con le dichiarazioni rese dallo stesso signor Teti rispetto alle condotte, dallo stesso riconosciute.

La testimone signora Padovani, intervenuta quando il sig. Teti stava già cavalcando Rouge Femme, dichiara di aver visto il sig. Teti dare dei “colpi” alla cavalla senza però fare alcun riferimento in cosa consistessero tali gesti e come venissero inflitti. In virtù di ciò anche tale dichiarazione risulta irrilevante ai fini del decidere perché estremamente generica.

La teste signora Scapigliati assisteva ai fatti in quanto aveva partecipato alla lezione precedente con il cavallo Rouge Femme e si era fermata a guardare la lezione successiva tenuta dal sig. Teti. La stessa dichiara “Prima di montare sulla cavalla, il sig. Teti ha tirato un cazzotto sul collo del cavallo. Poi sempre da terra gli ha dato dei calci sulla pancia” ... “mentre era in sella, colpiva la cavalla con dei pugni sul collo”.

La teste Orlandi afferma “una volta scesa la ragazza ha consegnato l’equide al sig. Teti. Costui da terra ha dapprima inferto alla cavalla uno strattone con le redini e poi diversi calci sulla pancia” e mentre il sig. Teti era in sella “dava dei pugni in prossimità della testa della cavalla”.

Obiettivamente dalle testimonianze non si comprende se prima di salire a cavallo il sig. Teti abbia dato un pugno o uno strattone con le redini al cavallo, mentre le testimoni signore Orlandi e Scapigliati sono concordi nel sostenere che il sig. Teti, sempre prima di salire a cavallo, abbia inferto dei calci alla pancia dell’equide e, una volta in sella, abbia inflitto dei pugni sul collo.

Con riferimento a quest’ultimo gesto è bene chiarire che non vi è però alcuna evidenza sulla forza con cui sia stata perpetrata l’azione.

Tali risultanze devono essere valutate in combinato con quelle della consulenza tecnica del Direttore tecnico della FISE secondo il quale le “pacche” sull’incollatura “se non date con violenza risultano un incitamento ad avanzare in sostituzione del frustino.”, mentre i calci nella pancia dell’equide devono essere considerati “violenza inutile e molto grave”.

12. Sulla scorta di quanto precede, in riforma della sentenza del Tribunale Federale, Questa Corte considera il signor Teti responsabile dei fatti ascritti secondo le motivazioni che precedono per aver inflitto dei calci sulla pancia del cavallo Rouge Femme senza plausibile motivazione.

13. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è possibile formulare una favorevole prognosi sulla futura condotta dell'istruttore signor Teti, soggetto incensurato. In virtù di ciò si ritiene equo applicare la sanzione della sospensione di 30 giorni dall'attività agonistica, da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, dall'autorizzazione a montare o da tutte le altre forme di tesseramento federale.

Si precisa che, tenendo conto che il signor Teti ha già espiato 28 giorni di sospensione, in virtù della sanzione applicata nel procedimento cautelare, residuano 2 giorni da scontare.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento avverso la decisione del Tribunale Federale R. G. Trib. Fed. n.20/2021(Proc. P.A. 47/2021), depositata e pubblicata sul sito federale il 10 gennaio 2022, accoglie parzialmente il ricorso della Procura Federale e dichiara il signor Gianlorenzo Teti (Tessera FISE n. 70169/G) colpevole dell'illecito a lui ascritto. Per tale motivo lo condanna a 30 giorni di sospensione

- dall'attività agonistica - art. 6 lett. d) R.G.;
- da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara - art. 6 lett. e) R.G.;
- dall'autorizzazione a montare o da tutte le altre forme di tesseramento federale, - art. 6 lett. f) R.G..

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, lì 8 marzo 2022.

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to Avv. Alessandra Bruni

Presidente

f.to Avv. Lorenzo Aureli

Componente

f.to Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente Relatore